

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 45

martedì, 30 settembre 2014

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2014, **n. 51**

**Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del
Presidente della Giunta regionale.** *pag. 3*

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2014, **n. 52**

**Correzione di errore materiale. Modifiche alla legge
regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere
finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011,
8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013).** *" 12*

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2014, **n. 53**

**Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n.
35 (Istituzione del servizio civile regionale), relative
al servizio civile regionale finanziato con fondi euro-
pei.** *" 14*

COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 24 settembre 2014, **n. 1**

**Approvazione del giudizio di conformità allo Statuto
della legge regionale n. 38 del 2014 (atti Consiglio)
"Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del
Presidente della Giunta Regionale".** *" 16*

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE**- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 10 settembre 2014, **n. 252**

**Ordine del giorno approvato nella seduta del
Consiglio regionale del 10 settembre 2014 collegato
alla legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme
per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente
della Giunta regionale).** *" 26*

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2014, **n. 46**

**Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche
alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012,
77/2013, 79/2013. (Pubblicata sul B.U. n. 36 del
4.8.2014, Parte Prima).** *" 26*

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Art. 2 - Composizione del Consiglio regionale

Art. 3 - Durata in carica

Art. 4 - Indizione delle elezioni

Art. 5 - Elettore attivo

Art. 6 - Elettore passivo

Art. 7 - Circoscrizioni elettorali

Art. 8 - Liste circoscrizionali

Art. 9 - Gruppi di liste e coalizioni

Art. 10 - Limiti di candidatura

Art. 11 - Modalità di presentazione delle liste

Art. 12 - Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale

Art. 13 - Scheda elettorale

Art. 14 - Espressione del voto

Art. 15 - Elezione del Presidente della Giunta regionale

Art. 16 - Cifre elettorali regionali delle coalizioni e dei gruppi di liste

Art. 17 - Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

Art. 18 - Soglie di accesso ai seggi

Art. 19 - Assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste

Art. 20 - Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste uniti in coalizione

Art. 21 - Elezione alla carica di consigliere delle candidate e dei candidati Presidente della Giunta regionale

Art. 22 - Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali

Art. 23 - Rappresentanza di tutti i territori circoscrizionali

Art. 24 - Elezione plurima

Art. 25 - Elezione plurima candidato regionale

Art. 26 - Surroga dei consiglieri regionali

Art. 27 - Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere

Art. 28 - Abrogazioni

Art. 29 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma settimo, e l'articolo 122, comma primo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera f), l'articolo 6, comma 1, e l'articolo 31 comma 1, dello Statuto;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione);

Visto il parere negativo della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta del 29 luglio 2014;

Considerato quanto segue:

1. Con la presente legge, ai sensi dell'articolo 122, comma primo, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, e in attuazione degli articoli 6 e 31 dello Statuto, la Regione Toscana esercita la propria potestà legislativa in materia elettorale disciplinando il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale;

2. In seguito all'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) la Regione Toscana è stata la prima regione italiana a statuto ordinario a dotarsi, già nel 2004, di una autonoma legislazione organica in materia elettorale: prima disciplinando il sistema di elezione con la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) e, conseguentemente, normando le modalità per la selezione delle candidate e dei candidati alle cariche elettive con la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale) ed il procedimento elettorale con la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale");

3. La disciplina elettorale contenuta nella sopracitata l.r. 25/2004, nonostante abbia garantito la realizzazione di importanti principi quali la governabilità, la garanzia

di un'adeguata rappresentanza territoriale e delle minoranze politiche, si è caratterizzata per aver prodotto un insoddisfacente rapporto tra elettori ed eletti in quanto fondata su liste "bloccate" e, in continuità con quanto disposto dalla precedente normativa nazionale (legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario."), sulla presenza di una quota di candidati eletti in modo maggioritario a livello regionale (cosiddetto listino);

4. Questo deficit di rapporto tra elettori ed eletti è stato colmato soltanto in parte dalla l.r. 70/2004 sulla selezione dei candidati alle elezioni regionali, in quanto, la possibilità di partecipare alle elezioni primarie regolamentate dalla Regione, è rimasta una scelta facoltativa per ciascuna forza politica;

5. Si ritiene pertanto opportuno disciplinare il sistema elettorale con una nuova legge sostitutiva dell'attuale l.r. 25/2004 ed incentrata sul voto di preferenza al fine di garantire, accanto ai principi sopracitati, un miglior rapporto tra l'elettorato attivo e la rappresentanza politico-elettiva regionale;

6. In merito alla modalità di attribuzione dei seggi la presente legge prevede un sistema proporzionale su base circoscrizionale, con premio di maggioranza e sbarramento differenziato, in cui è consentito esprimere fino a due preferenze ed in cui ciascuna forza politica può facoltativamente indicare fino a tre candidature regionali;

7. Per contenere i possibili effetti negativi del voto di preferenza è necessario prevedere una modalità di espressione dello stesso che ne incentivi al massimo l'utilizzo nonché evitare la presenza di circoscrizioni con elevata ampiezza demografica al fine di favorire l'omogeneità delle stesse;

8. Al fine di evitare un'eccessiva "disproporzionalità" tra voti ottenuti e seggi conseguiti a seguito dell'attribuzione del premio di maggioranza, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di accedere ad un secondo turno elettorale tra le due candidate o candidati presidenti più votati qualora nessuno di essi abbia conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento dei voti validi al primo turno;

9. E' inoltre necessario prevedere apposite disposizioni per promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive regionali. A tal fine, come recentemente disposto anche dal legislatore nazionale per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti con la legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"), si prevede che, nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso. Inoltre, viene adottato il principio dell'alternanza di genere per

la composizione delle liste circoscrizionali e per le candidature regionali, qualora presenti;

10. In rapporto all'attuale normativa elettorale è necessario confermare anche nella presente legge:

1) la clausola di rappresentanza territoriale, al fine di garantire che ad ogni circoscrizione spetti almeno un eletto;

2) la soglia di garanzia per le minoranze, prevedendo che ad esse, indipendentemente dai voti ottenuti, spetti almeno il 35 per cento dei seggi;

3) la previsione dell'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere regionale. E' altresì opportuno prevedere una diminuzione del numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste al fine di agevolare la presentazione delle stesse.

11. Essendo la presente legge incentrata sul sistema delle preferenze, viene meno per l'ordinamento regionale la necessità di disporre di una normativa specifica per la selezione delle candidate e dei candidati alle cariche elettive. Si prevede pertanto l'abrogazione della l.r. 70/2004.

Approva la presente legge

Art. 1

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.

2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.

Art. 2

Composizione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto da quaranta membri.

2. Fa inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale.

Art. 3

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima

seduta del nuovo Consiglio regionale e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

Art. 4 Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale, come stabilito dall'articolo 8, comma 4.

3. Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni toscani e ai presidenti delle corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani.

Art. 5 Elettorato attivo

1. Sono elettrici ed elettori le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

Art. 6 Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a consigliere regionale le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

Art. 7 Circoscrizioni elettorali

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle province, salvo che per la Provincia di Firenze, costituita dalle seguenti circoscrizioni:

- a) Firenze 1, comprendente il Comune di Firenze;
- b) Firenze 2, comprendente i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio;
- c) Firenze 3, comprendente i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empo-

li, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci;

d) Firenze 4, comprendente i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.

Art. 8 Liste circoscrizionali

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste concorrenti di candidate e candidati alla carica di consigliere regionale, elencati in ordine progressivo.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte.

3. Le liste circoscrizionali sono formate da candidate e candidati circoscrizionali e, se indicato all'atto di presentazione delle liste, anche da un numero di candidate e candidati regionali non superiore a tre.

4. Il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è determinato in relazione alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, e si stabilisce la cifra teorica di seggi circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista circoscrizionale non può contenere un numero di candidate e candidati circoscrizionali inferiore a suddetta cifra aumentata di una unità qualora essa sia dispari. Il numero massimo delle candidate e dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è pari al doppio della cifra teorica dei seggi circoscrizionali come sopra determinata.

5. Qualora le liste circoscrizionali siano formate anche da candidate e candidati regionali, questi devono essere distintamente indicati rispetto alle candidate e ai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo e, a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale, elencati in ordine alternato di genere.

6. Le liste circoscrizionali, a pena di inammissibilità, sono composte da candidate e candidati circoscrizionali elencati in ordine alternato di genere.

7. Più liste circoscrizionali possono essere collegate ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.

8. Le liste contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, sono collegate con la medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale ed hanno la medesima candidata o candidato regionale ovvero le medesime candidate e candidati regionali, se presenti.

9. Le liste circoscrizionali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se liste contrassegnate dal medesimo simbolo sono presentate in almeno nove circoscrizioni.

Art. 9

Gruppi di liste e coalizioni

1. E' definito "gruppo di liste" l'insieme delle liste circoscrizionali contrassegnate dal medesimo simbolo.

2. E' definito "coalizione di liste" l'insieme di gruppi di liste collegati ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.

Art. 10

Limiti di candidatura

1. E' consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni.

2. Le candidate e i candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidate e candidati circoscrizionali, al massimo in due circoscrizioni.

3. Le candidate e i candidati Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidate e candidati nelle liste circoscrizionali.

Art. 11

Modalità di presentazione delle liste

1. Presso l'ufficio centrale regionale sono depositati:

- a) il simbolo di ciascun gruppo di liste;
- b) la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.

2. Le liste circoscrizionali sono presentate, presso l'ufficio centrale circoscrizionale:

a) da almeno 525 e da non più di 700 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;

b) da almeno 700 e da non più di 1.050 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;

c) da almeno 1.225 e da non più di 1.750 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti.

3. Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all'articolo 16 dello Statuto, purché costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, ancorché si presentino con simbolo o denominazione diversa da quella del gruppo stesso, la presentazione è effettuata da dieci elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Nel caso di gruppi costituiti successivamente ai sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, e comunque non oltre tale data, il numero di firme di cui al comma 2 è ridotto a un terzo.

4. La firma delle elettrici ed elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali distintamente indicati, il nome e cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a cui la lista è collegata, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.

5. La firma dell'elettrice e dell'elettore è autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

6. Nessuna elettrice e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

7. La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui è collegata, delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

8. La presentazione della lista è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte delle singole candidate o candidati circoscrizionali e, se presenti, delle singole candidate o candidati regionali, autenticata ai sensi del comma 5.

Art. 12

Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l'ufficio centrale regionale.

2. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste.

3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autentiche ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

4. La candidatura di ciascuna candidata o candidato Presidente della Giunta regionale è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e se la dichiarazione di collegamento di cui al comma 2 è corrispondente a quella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).

5. Non può essere candidata o candidato Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.

Art. 13

Scheda elettorale

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca i nomi e i cognomi delle candidate o candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un ampio rettangolo, sotto al quale è riportato, entro un apposito rettangolo, il simbolo della lista circoscrizionale cui la candidata o candidato è collegato. All'interno del medesimo rettangolo, sotto il simbolo della lista, qualora essa sia composta anche da una o più candidature regionali, è riportata la dicitura "lista regionale presente". A fianco del simbolo, sono elencati i nomi e i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione precedenti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.

3. Nel caso di più liste circoscrizionali collegate alla medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, i rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale e quello del Presidente sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo i rettangoli contenenti i simboli, la eventuale dicitura indicante la presenza di candidature regionali, ed i nomi delle candidate e candidati circoscrizionali, sono posti sotto a quello della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

4. La larghezza dei rettangoli contenenti il nome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti i simboli, l'eventuale dicitura indicante la presenza di can-

didature regionali, ed i nomi delle candidate e candidati circoscrizionali.

5. La sequenza dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli più ampi di cui al comma 3, è definita mediante sorteggio.

Art. 14

Espressione del voto

1. Ciascuna elettrici ed elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale anche se non collegato alla lista prescelta.

2. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore traccino un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a quella lista collegato.

3. Ciascuna elettrici ed elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nella lista votata, tracciando un segno sul quadrato posto a fianco del relativo nominativo. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato circoscrizionale che, tra i due, è collocato successivamente nell'ordine di elencazione della lista.

4. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore traccino sulla scheda uno o due segni a favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, il voto stesso si intende anche espresso a favore della suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

5. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore esprimano tre voti di preferenza in favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, si considerano validi i voti di preferenza espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere. Il voto, oltre che alla suddetta lista, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, si intende espresso anche in favore della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

6. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore esprimano più di tre voti di preferenza in favore di candidati circoscri-

zionali di una stessa lista circoscrizionale, le preferenze espresse si considerano nulle, ferma restando la validità del voto per la suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente, per la candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

Art. 15

Elezione del Presidente della Giunta regionale

1. È eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purché superiore al 40 per cento dei voti validi.

2. Qualora nessuna candidata o candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 1, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammessa al ballottaggio la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. A parità di voti, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato più anziano di età.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 2, secondo periodo, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio regionale dichiarati al primo turno.

5. La scheda per il ballottaggio reca, entro un rettangolo, il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste collegati. La sequenza sulla scheda dei rettangoli è definita mediante sorteggio. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome della candidata o candidato prescelto.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. In caso di ulte-

riore parità, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato più anziano d'età.

Art. 16

Cifre elettorali regionali delle coalizioni e dei gruppi di liste

1. I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale.

2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste circoscrizionali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.

3. Sono inoltre sommate, per ciascuna coalizione, le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste che la compongono. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste.

Art. 17

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene:

a) almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione;

b) almeno il 57,5 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento e non oltre il 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione; ovvero se la candidata o il candidato Presidente della Giunta regionale è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale.

2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 18

Soglie di accesso ai seggi

1. Accedono al riparto dei seggi:

a) le coalizioni di liste che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste e che contengano almeno un gruppo di liste collegate che

abbia conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del suddetto totale di voti;

b) i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;

c) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;

d) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che hanno superato le soglie di cui alla lettera a) e che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste.

Art. 19

Assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste

1. L'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1 alle coalizioni e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.

2. Per l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati alle coalizioni e ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla coalizione o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, l'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste avviene rispettivamente secondo le modalità dei commi 4 e 5.

4. Qualora la coalizione o il gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo di liste viene assegnata tale quota di seggi. I restanti seggi sono attribuiti alle coalizioni e ai gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.

5. Qualora le coalizioni e i gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 2, a quelle coalizioni e a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più coalizioni o gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascuna coalizione o gruppo di liste si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti alla coalizione o al gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale.

Art. 20

Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste uniti in coalizione

1. I seggi assegnati alle coalizioni di liste ai sensi dell'articolo 19 sono ripartiti tra i rispettivi gruppi di liste che superano la soglia d'accesso di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d). A tal fine si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste facente parte della coalizione successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti alla coalizione medesima. I seggi sono quindi assegnati al gruppo di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Art. 21

Elezione alla carica di consigliere delle candidate e dei candidati Presidente della Giunta regionale

1. La candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale è eletto alla carica di consigliere regionale.

2. Le altre candidate e candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20. A tal fine, è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20, ai gruppi di liste ad essi collegati.

Art. 22

Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali

1. I seggi assegnati ai gruppi di liste ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e non già riservati alle candidate e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale eletti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, sono

ripartiti tra le rispettive liste circoscrizionali ed eventualmente tra le rispettive candidate e candidati regionali. A tal fine è preliminarmente determinato il numero di seggi spettante a ciascun gruppo di liste, pari alla differenza tra i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e il seggio eventualmente riservato alla candidata o candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esso collegato ed eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

2. Si procede quindi all'assegnazione dei seggi alle candidate e candidati regionali, se presenti, e alla relativa elezione. Nei limiti del numero di seggi determinato al comma 1, per ciascun gruppo di liste è eletta la candidata o il candidato regionale, ovvero, se più di uno, sono eletti le candidate e candidati regionali nel rispettivo ordine di presentazione.

3. È poi determinato per ciascun gruppo di liste il numero di seggi da ripartire tra le rispettive liste circoscrizionali. Tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi spettante ai sensi del comma 1 e il numero di candidate e candidati regionali risultati eletti ai sensi del comma 2.

4. L'assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali procede distintamente per ciascun gruppo di liste ed ha luogo determinando inizialmente il numero dei seggi spettanti nelle singole province al complesso delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle rispettive circoscrizioni. A tal fine si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 3, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi al complesso delle liste circoscrizionali di ciascuna provincia tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale, pari al totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle varie circoscrizioni della provincia. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al complesso delle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a parità di cifra elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali provinciali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale regionale di gruppo.

5. Qualora la provincia sia costituita da un'unica circoscrizione, alla lista circoscrizionale del gruppo di liste è assegnato un numero di seggi pari a quello determinato ai sensi del comma 4. Qualora, invece, la provincia sia costituita da più di una circoscrizione, si divide la cifra eletto-

rale provinciale per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 4, ottenendo così il quoziente elettorale provinciale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi alle liste circoscrizionali tanti seggi quante volte il quoziente elettorale provinciale di gruppo risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale circoscrizionale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale provinciale di gruppo.

6. Se ad una lista circoscrizionale spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati circoscrizionali, restano eletti tutte le candidate e candidati circoscrizionali della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste del medesimo gruppo sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi delle liste stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità previste dai commi 4 e 5.

7. Nell'ambito di ciascuna lista circoscrizionale, fatti salvi i casi di cui all'articolo 23, i candidati circoscrizionali sono proclamati eletti consiglieri regionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra elettorale circoscrizionale della lista aumentata dei voti di preferenza da essi ottenuti. A parità di cifra individuale sono eletti i candidati circoscrizionali che precedono nell'ordine di lista.

Art. 23

Rappresentanza di tutti i territori circoscrizionali

1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletta la candidata o candidato circoscrizionale con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. È corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione. A tal fine:

a) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere appartiene ad una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale della stessa provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui

all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);

b) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere coincide con la provincia, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale di altra provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

2. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all'elezione di consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista circoscrizionale della medesima circoscrizione che segue nell'ordine decrescente dei voti ottenuti.

3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la variazione della circoscrizione nella quale eleggere un rappresentante di un determinato gruppo di liste comporti il venir meno dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in altra circoscrizione, si procede alla ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

Art. 24

Elezione plurima

1. La candidata o candidato circoscrizionale, che risulti eletto in più liste circoscrizionali, è assegnato a quella nella quale ha ottenuto la più alta cifra individuale oppure, a parità di cifra individuale, alla lista circoscrizionale che ha ottenuto il maggior numero di voti, con conseguente elezione, per le altre liste circoscrizionali, della candidata o del candidato che segue nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale sono eletti le candidate e i candidati che precedono nell'ordine di lista.

2. Qualora l'assegnazione di una candidata o di un candidato all'elezione in una determinata circoscrizione ai sensi del comma 1 comporti l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per l'elezione in altra lista circoscrizionale, si procede applicando i criteri di cui all'articolo 26, comma 2.

Art. 25

Elezione plurima candidato regionale

1. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi

dell'articolo 22, comma 2, e anche in una o più circoscrizioni, è automaticamente eletto in qualità di candidato circoscrizionale. Il seggio della candidata o candidato regionale eletto è quindi assegnato alla candidata o candidato circoscrizionale dalla più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

2. Qualora per effetto della disposizione di cui al comma 1, si verifichi l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per l'elezione nelle liste circoscrizionali, si procede applicando i criteri di cui all'articolo 26, comma 2.

Art. 26

Surroga dei consiglieri regionali

1. Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dalla prima candidata o candidato non già eletto che lo segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale nella quale è stato eletto il consigliere cessato dalla carica.

2. Qualora la lista circoscrizionale di cui al comma 1, abbia esaurito i propri candidati la surroga avviene con le seguenti modalità:

a) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste della stessa provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);

b) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una circoscrizione coincidente con la provincia, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste di altra provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di

cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

3. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'articolo 22, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato dalla candidata o candidato regionale che lo segue nell'ordine di elencazione delle candidate e candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale. In mancanza di altra candidata o candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, la candidata o candidato regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato circoscrizionale, con la più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

4. La candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da una candidata o candidato regionale o da una candidata o candidato circoscrizionale della lista circoscrizionale appartenente al gruppo di liste collegato o, in caso di coalizione, al gruppo di liste tra quelli ad esso collegati con il quoziente più alto tra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 20. Tale candidata o candidato regionale, o candidata o candidato circoscrizionale, è quindi individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 3 per la surroga della candidata o candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale

Art. 27

Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere

1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.

2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere.

Art. 28 Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

b) la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale).

Art. 29 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 26 settembre 2014

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11.09.2014

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 24 luglio 2014, n. 348

Proponenti:

Consiglieri Ferrucci, Santini, Russo, Gazzarri

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 6 agosto 2014

Approvata in data 11 settembre 2014

Divenuta legge regionale 38/2014 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2014, n. 52

Correzione di errore materiale. Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 46/2014

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013);

Considerato quanto segue:

1. Nell'iter di approvazione della l.r. 46/2014, è stata sottoposta all'Aula, e da questa approvata, una disposizione di modifica dell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), recante disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, attualmente contenuta nell'articolo 11 della l.r. 46/2014 stessa.

2. Nei passaggi procedurali il contenuto corretto dell'articolo in questione, come sottoscritto dai presentatori, è stato inserito nella relazione illustrativa e nell'allegato A (Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi) della l.r. 46/2014, mentre nell'articolato della stessa, per mero errore materiale, è rimasto il testo errato dell'articolo 11, cioè una stesura anteriore, che, ferme restando le scelte di merito e le grandezze finanziarie (1.050.000,00 euro complessivi), tuttavia contiene una diversa e non adeguata articolazione delle risorse nel tempo, estendendosi impropriamente all'anno 2017, cioè oltre l'efficacia del vigente bilancio pluriennale, e autorizzando per l'anno 2014 la cifra di euro 64.000,00, nonché un impreciso riferimento alla continuità territoriale con il solo territorio regionale, laddove fra i collegamenti garantiti vi è anche quello con l'aeroporto di Linate.

3. Il testo ora contenuto nell'articolo 11 della l.r. 46/2014 è quindi il testo errato, sottoposto all'Aula e da questa approvato.

4. Il testo corretto, viceversa, distribuisce le medesime risorse sul triennio 2014 – 2016, nella misura di euro 350.000,00 per anno, incluso il 2014, e non contiene il riferimento al solo territorio regionale.

5. È necessario correggere l'errore, inserendo il testo corretto della disposizione, e altresì garantire immediata vigenza alla disposizione riformulata per consentire la tempestiva adozione degli atti attuativi, conformi alla disposizione corretta e l'effettiva realizzazione delle misure in essa previste;

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 46/2014

1. L'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013), è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Modifiche all'articolo 43 della l.r. 77/2012

1. Il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, fino all'importo massimo di euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 – 2016 rispettivamente per le annualità 2015 e 2016.”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 26 settembre 2014

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.09.2014

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 12 settembre 2014, n. 357

Proponente:

Consigliere Marco Manneschi

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 18 settembre 2014
Approvata in data 23 settembre 2014
Divenuta legge regionale 40/2014 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 4 agosto 2014, n. 46, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 4 agosto 2014, n. 46](#)

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2014, n. 53

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), relative al servizio civile regionale finanziato con fondi europei.

Il Consiglio regionale ha approvato
 Il Presidente della Giunta
 promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 35/2006
 Art. 2 - Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 35/2006
 Art. 3 - Disposizioni di prima applicazione
 Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);

Considerato quanto segue:

1. La modifica della disciplina del servizio civile regionale è necessaria per consentire lo svolgimento del servizio civile regionale finanziato con risorse del fondo sociale europeo (FSE) e, in particolare, del piano di attuazione della garanzia giovani;

2. Il servizio civile regionale, nei casi in cui è finanziato con risorse europee, può essere svolto dai giovani che abbiano i requisiti previsti dai piani o programmi europei a cui viene data attuazione;

3. È opportuno prevedere più finestre per la presentazione dei progetti affinché l'offerta di posti di servizio civile a disposizione dei giovani sia più numerosa e maggiormente continuativa nel corso dell'anno;

4. È opportuno semplificare e velocizzare le procedure di valutazione dei progetti e di avvio dei giovani al servizio civile in considerazione del numero elevato di giovani che saranno interessati dalle misure del programma operativo nazionale Garanzia Giovani (PON Garanzia Giovani) ed in particolare dallo svolgimento del servizio civile regionale;

5. È opportuno dare immediata attuazione alle misure del PON Garanzia Giovani.

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 35/2006

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:

“1. La durata massima del servizio civile regionale è di dodici mesi.”.

Art. 2

Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 35/2006

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), è inserito il seguente:

“Art. 20 bis

Servizio civile regionale finanziato con fondi europei

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale finanziato con fondi europei i giovani in possesso dei requisiti specifici previsti dal programma operativo nazionale Garanzia Giovani (PON Garanzia Giovani) o dal programma operativo regionale del fondo sociale europeo (POR FSE).

2. I progetti di servizio civile sono presentati dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 a seguito di

apposito bando emanato dal dirigente della competente struttura regionale articolato in una o più scadenze per la presentazione dei progetti.

3. Gli enti iscritti all'albo, con riferimento a ciascuna scadenza prevista nel bando di cui al comma 2, possono presentare:

a) fino a diciotto progetti e richiedere complessivamente fino a centotrenta giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di prima categoria;

b) fino a sette progetti e richiedere complessivamente fino a cinquanta giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di seconda categoria;

c) fino a tre progetti e richiedere complessivamente fino a venti giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di terza categoria.

4. I progetti che presentano i contenuti di cui all'articolo 7 comma 2 sono approvati ed ammessi al finanziamento secondo l'ordine di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo modalità operative previste con apposita delibera di Giunta regionale. I progetti di servizio civile regionale già presentati a seguito di bandi regionali ed approvati ma non ammessi al finanziamento possono essere ripresentati e sono considerati idonei a condizione che le caratteristiche dei progetti ed i requisiti per i giovani siano compatibili con quanto previsto dal PON Garanzia Giovani o dal POR FSE.

5. L'elenco dei progetti con indicazione di quelli approvati e finanziati è approvato con decreto del dirigente del competente ufficio regionale entro quarantacinque giorni da ogni scadenza prevista dal bando, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e trasmesso ai centri per l'impiego della Toscana.

6. I centri per l'impiego, previa verifica dei requisiti, provvedono ad indirizzare i giovani agli enti titolari dei progetti di cui al comma 5, operando per favorire il più proficuo incontro fra domanda e offerta. Gli enti procedono alla verifica di idoneità dei giovani previo colloquio e valutazione del curriculum vitae fino alla copertura del numero di giovani previsto dal progetto.

7. Gli enti trasmettono al competente ufficio della Regione ed ai centri per l'impiego l'elenco dei giovani da avviare al servizio con riferimento ad ogni singolo progetto, unitamente ai documenti che danno conto delle procedure seguite per la valutazione di idoneità dei giovani. Il dirigente della competente struttura regionale, sulla base della documentazione ricevuta, prende atto delle procedure seguite ed avvia i giovani al servizio.

8. I centri per l'impiego rilasciano il libretto formativo del cittadino ai giovani di cui al comma 1 in possesso dell'attestato di effettuazione del servizio civile regionale.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla presente legge ed al regolamento di cui all'articolo 19, fatta eccezione per le procedure di controllo e rendicontazione che osservano le disposizioni previste per l'attuazione del PON Garanzia Giovani o del POR FSE.”.

Art. 3

Disposizioni di prima applicazione

1. In via di prima applicazione la Regione può finanziare con risorse del PON Garanzia Giovani i progetti presentati a seguito del bando di servizio civile regionale emanato con decreto dirigenziale 22 aprile 2014, n. 1677 (Servizio civile regionale: bando per la presentazione di progetti rivolto agli enti iscritti all'albo regionale – anno 2014), approvati dalla competente struttura regionale e compatibili con il PON Garanzia Giovani.

2. Nel bando per l'ammissione dei soggetti al servizio civile di cui all'articolo 8 della l.r. 35/2006 sono espressamente individuati i progetti finanziati con risorse PON Garanzia Giovani ed i requisiti dei giovani ammissibili di cui all'articolo 20 bis, comma 1, della l.r. 35/2006 come introdotto dalla presente legge. Il bando è trasmesso ai centri per l'impiego della Toscana.

3. Per i progetti di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 bis, commi 6, 7, 8 e 9, della l.r. 35/2006.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 26 settembre 2014

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.09.2014

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 1
divenuta**

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 luglio 2014, n. 344

Proponente:

Assessore Stefania Saccardi

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 18 settembre 2014

Approvata in data 23 settembre 2014

Divenuta legge regionale 41/2014 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informativo alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35](#)

COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 24 settembre 2014, n. 1

Approvazione del giudizio di conformità allo Statuto della legge regionale n. 38 del 2014 (atti Consiglio) "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale".

IL COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA

Visto l'articolo 57 dello Statuto che istituisce il Collegio di garanzia statutaria;

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 10 febbraio 2010, n. 19, con la quale sono stati nominati, quali componenti del Collegio, i signori: Adduci Giuseppe, Bianchi Alberto, Bonsangue Raffael-

la, Grisolia Maria Cristina, Merlini Stefano, Tartaglione Luca, Toscano Giuseppe;

Vista la deliberazione del Collegio di garanzia 18 marzo 2010, n. 1, con la quale il Collegio ha nominato al suo interno, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 34 del 2008, il Presidente nella persona del prof. Stefano Merlini e il Vicepresidente nella persona del dott. Giuseppe Adduci;

Vista la deliberazione del Collegio di garanzia 28 giugno 2010, n. 2 di approvazione del Regolamento interno del Collegio stesso;

Vista la deliberazione del Collegio di garanzia 18 marzo 2011, n. 1 di approvazione delle modifiche al Regolamento interno del Collegio stesso;

Vista la richiesta di attivazione del Collegio di garanzia presentata da quattro presidenti di gruppi consiliari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della legge regionale n. 34 del 2008, pervenuta in data 15 settembre 2014, prot. n. 22000/2.6, e relativa alla valutazione di conformità statutaria della legge regionale n. 38 del 2014 (a.c.) "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";

Viste le successive adesioni alla richiesta pervenute in data 15 settembre 2014, prot. n. 22521/2.6 e n. 22654/2.6 e sottoscritte, rispettivamente, dai consiglieri regionali Mauro Romanelli e Gabriele Chiurli;

Considerata la previsione di un termine abbreviato di entrata in vigore per la legge regionale n. 38 del 2014 (a.c.), e la conseguente previsione di termini abbreviati per l'espressione del giudizio sulla conformità statutaria da parte del Collegio, che passa da trenta a dieci giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta;

Vista la convocazione del Collegio di garanzia in data 24 settembre 2014, che reca all'ordine del giorno l'espressione del giudizio sulla conformità statutaria della legge regionale n. 38 del 2014 (a.c.);

Udita l'esposizione della relatrice, prof.ssa Maria Cristina Grisolia, in merito al giudizio di conformità statutaria relativo alla legge regionale n. 38 del 2014 (a.c.);

Valutata preliminarmente la non manifesta infondatezza della questione proposta che viene approvata a maggioranza;

Visto il testo del giudizio redatto dalla relatrice e presentato ai componenti del Collegio;

Considerate le osservazioni e le integrazioni proposte dai componenti del Collegio, e l'accordo a maggioranza conclusivamente raggiunto sui singoli punti del giudizio allegato alla presente deliberazione di approvazione come parte integrante;

A maggioranza,

DELIBERA

1. E' approvato con voto a maggioranza il giudizio, con le relative motivazioni, allegato alla presente deliberazione come parte integrante, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2008 e degli articoli 7 e 11 del Regolamento interno del Collegio di garanzia.

2. E' dato mandato al Segretario del Collegio di garanzia di curare la trasmissione del giudizio ai richiedenti e agli altri soggetti titolari dell'iniziativa, nonché di provvedere alla pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in applicazione dell'articolo 7, commi 4 e 6, della legge regionale n. 34 del 2008 e dell'articolo 12, commi 2 e 3, del Regolamento interno del Collegio di garanzia.

Il Presidente del Collegio di Garanzia
Stefano Merlini

Il Segretario
Alberto Chellini

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Giudizio sulla conformità statutaria della legge regionale n. 38 del 2014 (Atti Consiglio)
"Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"

1. E' pervenuta al Presidente del Collegio di garanzia statutaria, in data 15 settembre 2014, una richiesta di valutazione della conformità allo Statuto della proposta di legge regionale n. 348/2014 (oggi l. r. n. 38/2014 a. c.) avente ad oggetto "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale".

Sono altresì pervenute, alla stessa data, due adesioni alla richiesta di valutazione di conformità statutaria, sottoscritte, rispettivamente, dai consiglieri Gabriele Chiurli e Mauro Romanelli.

La richiesta è stata presentata, ai sensi dell'art. 7 della l. r. n. 34/2008 e successive modifiche e integrazioni, da quattro presidenti di gruppi consiliari (Nuovo centro destra, Rifondazione comunista-comunisti italiani, Fratelli d'Italia, Unione di centro) e risulta pertanto conforme al comma 1 della predetta norma.

La richiesta, così come previsto dall'art. 7, secondo comma, della stessa legge (come modificato dall'art. 1, comma 2, della l. r. n. 7 del 2011) è stata presentata, in forma scritta e motivata, entro i termini prescritti e ne è stata data informazione agli altri titolari del potere di richiesta.

Essa risulta pertanto conforme a quanto disposto dalle disposizioni in materia.

2. I rilievi formulati sulla legge regionale censurata si possono così sommariamente riassumere:

I. Previsione di "listini bloccati" di candidati regionali (artt. 8, commi 3 e 5, 13 e 22, comma 2): violazione degli artt. 3, commi 1 e 2, 6, comma 1, e 11 dello Statuto Regionale della Toscana; violazione dell'art. 44, comma 1, dello Statuto regionale della Toscana.

Secondo i ricorrenti la previsione di un numero di candidate e candidati regionali che, se indicati, avrebbero la priorità sulle candidate e sui candidati circoscrizionali nell'assegnazione dei seggi spettanti al gruppo di liste di cui essi fanno parte (art. 22, commi 2 e 3) violerebbe le norme statutarie sopra richiamate per i seguenti profili.

In quanto tale previsione, violando il principio di eguaglianza in riferimento sia alle modalità dell'esercizio del voto sia all'eguale trattamento dei candidati, si porrebbe apertamente in contrasto con i valori costituzionali fatti propri dall'art. 3, comma 1 e 2, dello Statuto. Più in particolare, essa violerebbe il principio inerente al carattere democratico dell'ordinamento e, quindi, anche il principio del carattere rappresentativo del massimo organo regionale.

In quanto, la medesima previsione, introducendo un meccanismo particolarmente complesso e non chiaro nella sua attuazione nella scheda elettorale, non garantirebbe la certezza del

diritto nonché l' "organicità", la "chiarezza", la "semplicità delle procedure" che la Regione si è impegnata a tutelare.

II. Disciplina della "scheda elettorale" e delle candidature (artt. 8, comma 5, 10, comma 2, e 13): violazione degli artt. 3, commi 1 e 2, 6, comma 1 e 11, dello Statuto regionale della Toscana sotto diverso e ulteriore; violazione dell'art. 44, comma 1, dello Statuto regionale della Toscana, sotto diverso ed ulteriore profilo.

Secondo i ricorrenti le norme statutarie già richiamate sarebbero violate anche in riferimento alla disciplina della scheda elettorale e delle candidature.

Le contestazioni attengono ad una normativa, quella risultante dal combinato disposto delle norme sopra indicate, la quale, obbligando ad una separata previsione di "listini bloccati" e delle preferenze, non sarebbe in grado di assicurare, nella configurazione grafica della scheda elettorale (così come prevista dall'art. 13 della legge in questione), la chiarezza e la sistematicità necessarie a garantire la libertà del voto e la trasparenza del procedimento elettorale. Ciò in palese violazione del principio di eguale trattamento degli elettori e dei candidati e candidate al Consiglio, oltre che del principio della "certezza del diritto", della "organicità", della "chiarezza" e della "semplicità delle procedure".

III. Soglie di accesso ai seggi (art.18): violazione degli artt. 3, commi 1 e 2, 6, comma 1, e 11 dello statuto regionale della Toscana sotto diverso ed ulteriore profilo; violazione dell'art. 39, comma 2, dello Statuto regionale della Toscana per difetto assoluto di motivazione

Secondo i ricorrenti la violazione delle norme statutarie già richiamate sarebbe ulteriormente aggravata dalla disciplina relativa alla determinazione delle "soglie" di accesso ai seggi.

Ciò in quanto il meccanismo previsto dalla legge determinerebbe un sistema che risulta particolarmente "gravoso" ed "escludente" in riferimento, rispettivamente, al numero delle soglie previste e alle percentuali, troppo elevate, ad esse riferite, producendo effetti gravemente distorsivi del livello di rappresentanza degli elettori.

Tale sistema verrebbe così a limitare, senza una adeguata motivazione (art. 39, comma 2, dello Statuto) "la partecipazione di tutti i residenti alle scelte politiche regionali", oltre che ad impedire allo stesso Consiglio la possibilità di ergersi ad organo rappresentativo dell' "intera comunità toscana" (art. 11 dello Statuto).

In ogni caso, al di là di ogni altra valutazione, detto sistema risulterebbe irragionevole rispetto alla finalità che si vuole ricondurre a tali congegni elettorali (la stabilità del quadro di governo). Ciò in quanto apparirebbe del tutto "eccedente" rispetto ad un sistema elettorale (quello previsto dalla legge) ed ad un impianto istituzionale (quello disegnato dallo Statuto), già ampiamente dotati degli strumenti necessari a garantire tale scopo: la previsione di un premio di maggioranza a favore delle liste collegate al Presidente eletto, la stessa elezione diretta del Presidente ed, infine, la nomina da parte di quest'ultimo della Giunta, senza la previa fiducia assembleare.

IV. Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali e disposizioni connesse (art. 22, art. 23, art. 24, art. 24 bis (ora art. 25), art. 25 (ora art. 26)): violazione degli artt. 3, comma 1 e 2, 6, commi 1, e 11, dello Statuto regionale della Toscana sotto diverso ed ulteriore profilo: violazione dell'art. 44, comma 1, dello Statuto regionale della Toscana, sotto diverso ed ulteriore profilo.

Secondo i ricorrenti le stesse norme statutarie sono poste, infine, a parametro dell'insieme delle disposizioni volte a regolare, a conclusione del processo elettorale, l'assegnazione dei seggi.

Ciò che in particolare si contesta è la farraginosità e la poca chiarezza di un testo, che anche a fronte della indispensabile tecnicità necessaria alla materia, risulterebbe complessivamente incomprensibile sia sul piano sintattico che su quello lessicale. Ciò, ancora una volta, in violazione dei principi di libertà del voto, oltre che in violazione del principio della certezza del diritto e della "organicità", della "chiarezza", della "semplicità delle procedure".

In considerazione dei rilievi formulati - e ora sommariamente riassunti - ad avviso del Collegio, la richiesta dei presidenti dei quattro gruppi consiliari risulta "non manifestamente infondata" (art. 7 comma 4, l. r. n. 34/2008 e s.m.).

Il Collegio ritiene, quindi, di poter entrare nel merito delle singole questioni. Questione tutte assai problematiche ed articolate, tanto che per nessuna di esse è stata raggiunta dal Collegio l'unanimità.

3. Il primo profilo contestato dai ricorrenti attiene alla previsione della facoltà da parte delle forze politiche - singole o aggregate - di inserire nelle liste circoscrizionali un "listino regionale bloccato", formato da uno o più candidati e candidate (e, comunque, per un numero massimo non superiore a tre), con preferenza di proclamazione rispetto ai candidati circoscrizionali.

Prima ancora di affrontare la questione, va, in via preliminare, definita la possibilità di porre a parametro del giudizio di conformità statutaria disposizioni (quali l'art. 3, comma 1 e 2, dello Statuto) a possibile natura programmatica e non precettiva.

Il discusso problema della presenza nei singoli statuti di norme di principio e programmatiche è stato, come sappiamo, affrontato dalla Corte costituzionale la quale, investita di questioni riguardanti proprio lo Statuto toscano, ha, infine, ammesso la legittimità di disposizioni di tal fatta, riducendone tuttavia la portata a mere norme svolgenti una funzione di "natura culturale e anche politica, ma certo non normativa" (v. Corte costituzionale, sentenza n. 372/2004, punto 2 del considerato in diritto).

E, tuttavia, nonostante tale rigorosa preclusione, il Collegio ritiene che non si possa affermare la non vincolatività delle disposizioni richiamate dai ricorrenti.

E ciò sia per essere queste inserite in un atto-fonte, dotato complessivamente dell'attributo della giuridicità, che non può non caratterizzare tutte le disposizioni di cui esso si compone, sia per la non estendibilità delle considerazioni svolte dalla Corte a disposizioni non solo tra loro a contenuto assai dissimile, ma anche diversamente incidenti entro i confini delle

attribuzioni riconosciute alle Regioni. Come tali valutabili in modo differente a seconda del loro oggetto e/o effettivo rilievo sull'insieme delle competenze regionali.

E' un fatto che, fra le possibili distinzioni che si possono operare, certamente rientrano in pieno le norme in esame. Le quali, come hanno giustamente sottolineato i ricorrenti, ben lontano da rappresentare meri principi o intenti, tendono piuttosto a "recepire" nell'ordinamento regionale i principi e i valori fondamentali della Costituzione. Principi e valori che, evidentemente, non possono che vincolare in egual modo le scelte del legislatore, sia esso nazionale che locale.

Fra questi principi e valori vi è, in primo luogo, il principio democratico il quale impernia di sé l'intero ordinamento, imponendo, come suo primo corollario, il carattere elettivo e rappresentativo degli organi di vertice e, come suoi inderogabili capisaldi, la libertà di voto e la eguaglianza di trattamento degli elettori e degli eletti.

4. Su queste premesse va ora affrontata la questione relativa alla conformità statutaria delle disposizioni che prevedono la facoltà riconosciuta dalla legge alle forze politiche - singole o aggregate - di inserire un "listino regionale bloccato", formato da uno o più candidati e candidate, con preferenza di proclamazione rispetto ai candidati circoscrizionali.

È questa una ipotesi del tutto innovativa nell'ambito della normativa regionale, la quale, come è il caso della precedente legge toscana, seppure prevedeva la presenza di candidati regionali inseriti in un "listino bloccato" (artt. 8 e 21 l. r. n. 25 del 2004), considerava tale previsione come obbligatoria - e non facoltativa - lasciando alle forze politiche solo la scelta del numero dei soggetti da indicare.

Ogni considerazione in merito alla legittimità di "liste bloccate" - obbligatorie o facoltative - non può oggi prescindere dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014, la quale, chiamata a giudicare la costituzionalità di alcune disposizioni del d.P.R. n. 361/1957 e del d.lgs. n. 533/1993, rispettivamente regolanti le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha esplicitamente affrontato (e risolto) il problema in questione.

Il giudice costituzionale, muovendosi lungo il confine del difficile bilanciamento tra le esigenze della rappresentanza e quelle della governabilità (bilanciamento dallo stesso giudice posto a parametro della legittimità delle singole leggi elettorali), ha affermato come il sistema delle c.d. "liste bloccate" non possa di per sé ritenersi illegittimo se accompagnato da particolari condizioni.

Come ha sottolineato la Corte, perchè tale sistema non si traduca in una insanabile violazione della libertà di voto, esso deve comunque lasciare ad ogni elettore un qualche margine di scelta dei propri rappresentanti, senza mai risolversi in una mera adesione a scelte demandate ai partiti.

Nella logica di bilanciamento fatta propria dal giudice costituzionale, la condizione della loro legittimità sta, dunque, tutta nella esistenza di adeguati margini di scelta riconosciuti agli elettori.

In questo contesto, come sempre la Corte ha precisato, il caso di “liste bloccate” solo per una parte dei seggi in palio ovvero di liste costituite da un numero di candidati e candidate talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi, può ritenersi sufficiente a non superare il delicato confine segnato dal bilanciamento dei diversi interessi. Confine oltre il quale ogni scelta risulterebbe non più conforme ai principi costituzionali (Corte costituzionale, sentenza n.1/2014, punto 5.1 del considerato in diritto).

Il Collegio ha ritenuto, a maggioranza, che nonostante i limiti imposti, tale sistema, nella regolamentazione prevista dalla legge, risponda alle condizioni appena richiamate in quanto in grado di garantire – come vuole il giudice costituzionale – le condizioni necessarie ad assicurare la libertà di voto degli elettori.

Altro problema è quello relativo alla previsione “solo eventuale” della sua applicazione, stante l'affidamento di tale scelta alla decisione del singolo partito (o della singola coalizione).

La “facoltatività” dell'inserimento di “liste bloccate”, ha costituito un profilo molto discusso in seno al Collegio.

Non vi è dubbio, infatti, che in ragione delle diverse situazioni che si verrebbero “casualmente” a determinare - a seconda delle opzioni fatte dai singoli partiti (o dalle singole coalizioni) - elettori ed eletti si troverebbero, ad essere assoggettati, nella stessa competizione politica, ad un diverso trattamento.

La tesi che ha, infine, prevalso è che il carattere “ facoltativo” del listino regionale non possa condurre a conclusioni diverse da quelle sopra formulate per quanto riguarda la sua mera previsione.

Nella giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, l'eguaglianza del voto risulta assicurata dal fatto che ciascun voto contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi, ma non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'attore, che dipende esclusivamente dal sistema elettorale adottato dal legislatore, nulla avendo la Costituzione (né lo Statuto regionale) disposto al riguardo (Corte costituzionale, sentenze n. 1/2014 e n. 43/1961).

“La facoltatività” del listino non appare in contrasto con detti principi, attenendo alle modalità che il sistema elettorale prefigura per ottenere il risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore, modalità che debbono ritenersi escluse dall'ambito del principio di eguaglianza del voto, come più volte affermato dalla Corte costituzionale.

Sembra necessario, comunque, sottolineare come, in questo contesto, nessun rilievo potrebbe assumere – come, invece, sostengono i ricorrenti - il fatto che la diversità delle scelte operabili dalle singole liste produrrebbe una non ammissibile “confusione” negli elettori, con conseguente violazione della libertà di voto e del principio della “organicità” delle fonti normative regionali e della “chiarezza e semplicità delle procedure”.

Tale fatto, rendendo più complesso il sistema elettorale, può certo giustificare motivi di perplessità circa la comprensibilità delle soluzioni prescelte, ma non porta ad inficiare la legittimità del sistema.

La contestualità di meccanismi fra loro diversi, infatti, può indubbiamente determinare nell'elettore un qualche disorientamento e perfino una qualche "confusione" (soprattutto in mancanza di una idonea informazione), ma certo non è in grado di violare, di per sé, la libertà di voto degli elettori; riguardando il problema più che questioni di conformità statutaria, questioni di tecnica e politica legislativa, interamente demandate alla discrezionalità del legislatore.

5. Le ultime annotazioni sopra riportate possono, in parte, riferirsi anche al secondo profilo contestato dai ricorrenti.

Esso riguarda la disciplina della scheda elettorale la quale, dovendo tenere conto delle diverse opzioni fatte dalle forze politiche, si tradurrebbe in un contesto grafico assai complesso e affatto chiaro (art.13).

Vero è che, a leggere l'art. 13 della legge in questione, sembrerebbe incontestabile il rilievo formulato dai ricorrenti.

Tuttavia, come già, sottolineato in precedenza, la concreta traduzione del meccanismo prescelto (nelle sue diverse varianti e combinazioni) in una chiara sistematicità della veste grafica, è problema che attiene a questioni di tecnica e politica legislativa, la cui soluzione è demandata più alla discrezionalità del legislatore regionale che non ad una questione di conformità statutaria, sulla quale debba pronunciarsi questo Collegio. E ciò con il solo limite che presunti difetti e manchevolezze siano tali da inficiare *ictu oculi* la libertà del voto e la democraticità dell'intero sistema.

Discorso più complesso è quello relativo alla disposizione che prevede che, qualora venga inserito il "listino regionale", ad esso ci si riferisca con una formula, quella di "lista regionale presente", che si limita a dar conto della esistenza di detta lista, senza fare alcun riferimento sia al numero (nel massimo di tre) sia ai nominativi dei candidati e delle candidate in essa inclusi.

Anche in questo caso non vi è stata unanimità nel Collegio nel formulare la relativa valutazione, risultando dubbia in tale circostanza, secondo le indicazioni della Corte, l'esistenza di requisiti che non menomino eccessivamente la libertà di scelta degli elettori.

La tesi che ha prevalso è che nel momento in cui, con una scelta che questo Collegio ha ritenuto conforme allo Statuto, il legislatore regionale ha aperto alla possibilità di inserire listini bloccati, stabilendo altresì l'ordine di priorità dell'elezione tra i candidati regionali e quelli circoscrizionali, si è introdotto un meccanismo del quale la mancata conoscenza dei nominativi presenti nel listino bloccato costituisce mera articolazione. Della cui opportunità si può discutere, ma che da sola non determina violazione del principio di libertà del voto, e che appartiene per intero alla legittima discrezionalità del legislatore regionale.

6. Il terzo profilo contestato dai ricorrenti riguarda la previsione di soglie di sbarramento differenziate a seconda che si riferiscano alla lista o alla coalizione di liste che concorrono all'assegnazione dei seggi (art. 18).

La previsione di soglie di sbarramento rappresenta il più discusso dei problemi riguardanti i meccanismi elettorali volti a garantire, attraverso una determinata selezione delle forze politiche, la stabilità di governo e la rapidità dei processi decisionali.

Non vi è dubbio, infatti, che tale scelta – che ha come conseguenza l'esclusione dalla rappresentanza di forze in competizione, anche dotate di una certa consistenza di suffragi – non può che essere assai complessa e, in ogni caso, inevitabilmente influenzata da un alto tasso di discrezionalità.

Da questo dilemma non si sottraggono neppure le disposizioni contestate, già da tempo oggetto di opposte valutazioni circa la congruità delle scelte operate.

Ciò che in particolare si lamenta da parte dei ricorrenti è la creazione di un meccanismo che, attraverso il combinato-disposto delle varie soglie, risulterebbe “eccedente” rispetto ad un sistema, quello disegnato dalla legge e dallo Statuto, già ampiamente fornito di elementi atti a garantire la governabilità (la previsione di un c.d. premio di maggioranza all'insieme delle liste collegate al Presidente eletto, l'elezione diretta dello stesso Presidente, la nomina di quest'ultimo della Giunta senza la previa fiducia assembleare).

In ogni caso, e alla fine, proprio in considerazione delle diverse combinazioni operate, tale meccanismo non risulterebbe neppure in grado di “premiare” convenientemente forze che, sia pure minoritarie, riescano ad ottenere un non trascurabile numero di suffragi.

Su ciascuna di queste obiezioni, ed altre ancora, si potrebbe molto discutere, essendo questa materia affidata a valutazioni altamente discrezionali e tecnicamente complesse, che sono demandate al confronto tra le forze presenti nel Consiglio regionale. Confronto dal quale sono nate le varie soluzioni, le quali non possono che trovare la loro motivazione dal sistema nel suo complesso e non – come invece sostengono i ricorrenti – da giustificazioni che si riferiscano puntualmente alle singole scelte.

In ogni caso, nei limitati margini di valutazione che rimangono assegnati al Collegio, resta solo da verificare, per usare ancora una volta le parole della Corte, che il meccanismo adottato non sia tale da imporre una tale “compressione della funzione rappresentativa dell'Assemblea” che essa produca, in modo evidente e inammissibile, una “alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica” (Corte costituzionale, sentenza n.1/2014, punto 3.1 del considerato in diritto).

In questi termini e in questi limiti, il giudizio del Collegio è negativo.

Il Collegio, a maggioranza, ritiene dunque di non doversi accogliere la tesi – proposta dai ricorrenti e dibattuta anche all'interno del Collegio stesso – che la previsione delle singole soglie e delle loro combinazioni leda, di per sé, la libertà e l'eguaglianza del voto e che risulti irragionevole rispetto ad un sistema, quello previsto dalla legge e disegnato dallo Statuto, che garantisce ampiamente la stabilità del Governo.

7. Il quarto ed ultimo profilo contestato dai ricorrenti riguarda la disciplina relativa all'assegnazione dei seggi e le disposizioni ad essa correlate (artt. 22, 23, 24, 24 bis – ora 25 – 26).

Una disciplina, quella in discussione, che ripete, al termine del processo elettorale, le vischiosità e la poca chiarezza già più volte contestate. E ciò con il risultato finale di dar vita ad una legge, quella ora in esame, che risulterebbe, a dire dei ricorrenti, “scadente sul piano della qualità” e della “tecnica normativa”, in violazione oltre che dei principi posti a fondamento della rappresentanza politica, del principio di “certezza del diritto” e della “organicità”, “chiarezza” e “semplicità delle procedure”.

Si può anche condividere tale valutazione, del resto sostenuta anche all’interno del Collegio. Tuttavia, come più volte sottolineato, la concreta definizione di una disciplina, quale quella elettorale, non può che essere lasciata, per la sua complessità e tecnicità, alle scelte del legislatore, al quale è riconosciuta la più ampia discrezionalità.

E ciò con il solo limite che presunti difetti e manchevolezze siano tali da inficiare palesemente la libertà del voto e la democraticità dell’intero sistema. Ovvero, che siano rinvenibili *ictu oculi* così gravi omissioni od aporie che il testo risulti oscuro ed incomprensibile.

Al di qua di tali condizioni – peraltro difficilmente verificabili – il giudizio del Collegio non può che rimanere precluso, dovendo esso essere consegnato alle sole scelte del legislatore regionale.

P.Q.M.

Il Collegio di garanzia, a maggioranza, dichiara conformi allo Statuto, in relazione ai profili sollevati, le disposizioni di cui agli artt. 8, commi 3 e 5; 10, comma 2; 13; 18; 22; 23; 24; 25; 26 della l. r. n. 38/2014 (Atti consiglio) “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”.

Così deciso in Firenze, presso la sede del Collegio di garanzia statutaria, il 24 settembre 2014

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 10 settembre 2014, n. 252

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 10 settembre 2014 collegato alla legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la legge regionale 11 settembre 2014, n. 38 a.c. (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) dispone che la presentazione delle liste circoscrizionali sia subordinata alla raccolta di un numero di sottoscrizioni variabile a seconda dei residenti in ciascuna circoscrizione;

- il numero delle sottoscrizioni necessarie è stato ridotto rispetto alla precedente legge elettorale regionale, in seguito a serie ed argomentate discussioni avvenute in seno al gruppo di lavoro sulla legge stessa, che ha visto la partecipazione di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale;

- tale dibattito ha messo in evidenza i cambiamenti intercorsi, nel corso degli ultimi anni, nel rapporto tra società civile e politica, a partire dal sistema dei partiti, che ha subito una profonda trasformazione. Se un tempo, infatti, i partiti potevano contare su un certo numero di tesserati, oggi anche le formazioni che ottengono più consenso elettorale si trovano di fronte ad un'emorragia di iscrizioni. La frammentazione del quadro politico e la presa di distanza tra cittadinanza e classe politica si traduce in un elevato tasso di astensionismo;

- in tali condizioni la raccolta delle firme a sostegno delle liste perde molto del suo peso.

Considerato che:

- con la riforma delle province in atto, l'autenticazione delle firme risulta ancora più difficoltosa, a maggior ragione per le forze politiche di nuova formazione, che non possono contare su una rete di eletti sul territorio;

- si delinea, in questo modo, una condizione di disparità in partenza tra le forze politiche. Da garanzia di partecipazione, la raccolta delle firme si trasforma in un ostacolo all'accesso alla competizione elettorale per i movimenti minori o di nuova formazione, tutto ciò in un momento in cui il forte astensionismo ed i venti di antipolitica dovrebbero spingere la classe dirigente ad ampliare la rappresentatività.

Ciò premesso;

SI IMPEGNA

a farsi garante della parità di accesso alla competizione elettorale, anche istituendo un'apposita commissione di vigilanza.

IMPEGNA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

a sollevare il problema nei confronti dei competenti organi nazionali e degli enti locali, anche attraverso la diffusione di specifiche linee guida che affrontino l'aspetto dei pubblici ufficiali tenuti all'autenticazione delle sottoscrizioni.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4 comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Giuliano Fedeli

I Segretari
Daniela Lastrì
Gian Luca Lazzeri

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2014, n. 46

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013. (Pubblicata sul B.U. n. 36 del 4.8.2014, Parte Prima).

AVVISO TECNICO DI ERRORE MATERIALE

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), si segnalano i tre seguenti errori materiali nel testo della legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013) e le corrispondenti modalità corrette di lettura.

SEGUE ALLEGATO

1) L'articolo 10 della l.r. 46/2014, pubblicato nel seguente testo:

Art. 10

Inserimento dell'**articolo 8 ter** nella l.r. 8/2012

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), è inserito il seguente:

"Art. 8 ter - Valorizzazione dell'area del Ceppo di Pistoia

1. Nell'ambito della revisione degli accordi per la riqualificazione e valorizzazione delle aree interessate alla dismissione conseguente alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Pistoia, l'Azienda unità sanitaria locale 3 di Pistoia, può essere autorizzata dalla Regione Toscana a favore del Comune di Pistoia:
- a) alla cessione in proprietà a titolo gratuito del padiglione Cassa di risparmio da destinare a funzione pubblica per almeno cinque anni, con clausola di retrocessione in proprietà all'azienda sanitaria in caso di mutamento della destinazione stabilita dall'accordo nel periodo del vincolo di destinazione;
- b) alla concessione in uso gratuito per trentacinque anni e al passaggio in proprietà a titolo gratuito, trascorso tale periodo, dell'edificio storico del Ceppo. La concessione e il trasferimento proprietario sono effettuati alle seguenti condizioni:
1. vincolo di destinazione pubblica da individuare nell'accordo per la parte prevalente consentendo funzioni diverse per una parte dell'immobile qualora, in caso di destinazione museale pubblica, siano complementari alla relativa gestione ovvero necessarie per assicurarne la sostenibilità economica, compatibilmente con i vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
2. clausola di retrocessione in proprietà all'Azienda in caso di mutamento della destinazione stabilita dall'accordo;
3. alla concessione in uso e quindi alla cessione a titolo gratuito degli arredi storici e delle opere d'arte presenti nell'edificio storico del Ceppo ovvero funzionali all'uso nel caso di destinazione museale pubblica del medesimo e alle stesse condizioni della lettera b). ".

Deve leggersi come segue:

Art. 10

Inserimento dell'**articolo 8 ter** nella l.r. 8/2012

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), è inserito il seguente:

"Art. 8 ter - Valorizzazione dell'area del Ceppo di Pistoia

1. Nell'ambito della revisione degli accordi per la riqualificazione e valorizzazione delle aree interessate alla dismissione conseguente alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Pistoia, l'Azienda unità sanitaria locale 3 di Pistoia, può essere autorizzata dalla Regione Toscana a favore del Comune di Pistoia:
- a) alla cessione in proprietà a titolo gratuito del padiglione Cassa di risparmio da destinare a funzione pubblica per almeno cinque anni, con clausola di retrocessione in proprietà all'azienda sanitaria in caso di mutamento della destinazione stabilita dall'accordo nel periodo del vincolo di destinazione;
- b) alla concessione in uso gratuito per trentacinque anni e al passaggio in proprietà a titolo gratuito, trascorso tale periodo, dell'edificio storico del Ceppo. La concessione e il trasferimento proprietario sono effettuati alle seguenti condizioni:
1. vincolo di destinazione pubblica da individuare nell'accordo per la parte prevalente consentendo funzioni diverse per una parte dell'immobile qualora, in caso di destinazione museale pubblica, siano complementari alla relativa gestione ovvero necessarie per assicurarne la sostenibilità economica, compatibilmente con i vincoli di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

2. *clausola di retrocessione in proprietà all'Azienda in caso di mutamento della destinazione stabilita dall'accordo;*
c) *alla concessione in uso e quindi alla cessione a titolo gratuito degli arredi storici e delle opere d'arte presenti nell'edificio storico del Ceppo ovvero funzionali all'uso nel caso di destinazione museale pubblica del medesimo e alle stesse condizioni della lettera b). ".*

2) Le rubriche degli articoli 33 e 34, pubblicate nel testo che segue:

Art. 33 - Inserimento dell'articolo 62 quinquies nella l.r. 77/2013

Art. 34 - Inserimento dell'articolo 62 sexies nella l.r. 77/2013

Devono essere lette come:

Art. 33 - Inserimento dell'articolo 62 bis nella l.r. 77/2013

Art. 34 - Inserimento dell'articolo 62 ter nella l.r. 77/2013

3) All'articolo 46, le parole “Piano apuo-versiliese”, devono leggersi come “Piana apuo-versiliese”.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631